

## Violenza di genere e domestica

**1. Premessa** Il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023. La norma interviene nel delicato settore del contrasto alla violenza di genere e/o domestica, attraverso disposizioni atte a rafforzare la tutela delle vittime, potenziare la prevenzione e la repressione delle fenomenologie criminali in argomento e favorire al contempo la partecipazione dei relativi autori a percorsi di recupero.

Più specificamente, la legge n. 168 del 2023 incide sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché su alcune leggi speciali, recando modifiche dirette a incrementare l'operatività e l'efficacia delle misure di prevenzione, potenziare le misure cautelari, anticipare la soglia della tutela penale e assicurare l'adeguata rapidità dei tempi d'intervento nei procedimenti che riguardano fatti di violenza domestica e/o di genere.

**2. Interventi in materia di misure di prevenzione personali** La legge n. 168/2023, agli articoli 1 e 2, prevede importanti novità in materia di misure di prevenzione personali, novellando l'articolo 3 del dl n. 93/2013, l'articolo 8 del dl n. 11/2009, gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75bis del dlgs n. 159/2011, nonché configurando, agli articoli 1, 14 e 15, dei nuovi obblighi di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza: il questore per l'applicazione delle misure di prevenzione e il prefetto per l'adozione di misure di vigilanza a tutela della persona offesa.

**2.1 Modifiche all'ammonimento per violenza domestica** L'art. 1, comma 1 della legge in oggetto ha modificato l'art. 3 del dl n. 93/2013, che disciplina la misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica.

In primo luogo, all'art. 3, comma 1, è stata ampliata la tutela apprestata dall'ammonimento ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive.

Il riferimento è, in particolare, ai seguenti reati: lesione personale, previsto dall'art. 582, cp anche nelle ipotesi procedibili d'ufficio, richiamate dal comma 2; violenza privata, previsto dall'art. 610, cp; minaccia, previsto dall'art. 612, cp, nell'ipotesi “grave” o “aggravata”, disciplinata dal comma 2; atti persecutori, previsto dall'art. 612 bis, cp; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall'art. 612 ter, cp; violazione di domicilio, previsto dall'art. 614, cp; danneggiamento, previsto dall'art. 635 cp. Tali fattispecie non erano contemplate nella precedente formulazione dell'art. 3 cit., che annoverava unicamente i reati di percosse (tuttora previsto) e lesione personale procedibile a querela della persona offesa.

Alcune specifiche considerazioni vanno rivolte, inoltre, all'introduzione dei reati di “atti persecutori” (art. 612 bis, cp) e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612 ter, cp) tra le fattispecie-presupposto dell'ammonimento per violenza domestica.

Come noto, infatti, per il delitto di atti persecutori era già previsto l'ammonimento disciplinato dall'art. 8 del dl n. 11/2009, che è applicabile solo su istanza della persona offesa, fino a quando non è proposta querela. Inoltre, come si vedrà più avanti, tale ultima misura è stata a sua volta modificata dalla legge n. 168/2023, che ne ha esteso l'applicabilità al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'art. 612 ter, cp.

A seguito della modifica normativa in esame, dunque, si deve ritenere che dinanzi a condotte inquadrabili negli artt. 612 bis o 612 ter, cp, che siano state realizzate “nell'ambito di violenza domestica” – come intesa dalla norma – il questore potrà adottare l'ammonimento per violenza domestica, che, a differenza di quello previsto dall'art. 8, dl n. 11/2009, è applicabile a prescindere dall'eventuale richiesta della persona offesa, e anche in presenza di querela.

L'operatività dell'ammonimento di cui all'art. 8 cit. resta certamente valida per tutti i casi di *stalking* o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che risultino estranei all'ambito della violenza domestica.

D'altra parte, dinanzi a comportamenti riconducibili ai reati di cui agli artt. 612 bis o 612 ter, cp, qualora la persona offesa – non sporgendo querela – presenti un'apposita istanza di ammonimento ex art. 8, dl n. 11/2009, sarà comunque possibile adottare tale provvedimento; in tal caso, non sarà necessario che l'istruttoria dia conto della pur eventuale sussistenza di un ambito di violenza domestica, dal momento che essa, come noto, non costituisce requisito dell'ammonimento per *stalking* e *revenge porn*.

Per quanto riguarda la definizione normativa di violenza domestica, si evidenzia come anch'essa sia stata ampliata dalla novella legislativa. Più specificamente, accanto alla gravità o non episodicità degli atti descritti dalla norma, la commissione degli stessi in presenza di minorenni (c.d. "violenza assistita") è stata prevista quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Una ulteriore, importante novità introdotta dalla legge n. 168/2023 è costituita dal comma 5 ter dell'art. 3, che configura una specifica disciplina della revoca dell'ammonimento, (estesa anche alla fattispecie di cui all'art. 8, dl n. 11/2009). In particolare, la revoca può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, non prima di 3 anni dall'emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, dl n. 93/2013, quando il questore procede all'ammonimento, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, dl n. 93/2013, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Da ultimo, al fine di potenziare l'ammonimento per violenza domestica e di armonizzarne la disciplina con quella dell'ammonimento per "atti persecutori", sono state introdotte, anche per la fattispecie in esame, una specifica aggravante (art. 3, comma 5 quater) e la procedibilità d'ufficio (art. 3, comma 5 quinquies) – laddove non già prevista – per i reati-presupposto su indicati, qualora vengano commessi, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi dell'art. 3, dl n. 93/2013. La disposizione precisa che tali effetti penali, sostanziali e procedurali, si producono anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

**2.2 Modifiche all'ammonimento per atti persecutori** L'art. 1, comma 3 della legge n. 168/2023 ha novellato l'art. 8 del dl n. 11/2009, che disciplina la misura di prevenzione dell'ammonimento per "atti persecutori".

In primo luogo, come anticipato, l'ambito di applicabilità della misura di prevenzione è stato esteso all'ulteriore reato-presupposto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. "revenge porn"), di cui all'art. 612 ter, cp, introdotto nel codice penale dalla legge n. 69/2019. Tale norma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; ovvero, chiunque, dopo aver comunque ricevuto o acquisito le immagini o i video, pone in essere tali condotte al fine di recare nocumento alle stesse persone.

Inoltre, la legge di riforma è intervenuta a potenziare gli effetti penali, sostanziali e procedurali, già contemplati da questa fattispecie di ammonimento. In particolare, la nuova disposizione chiarisce esplicitamente che la specifica aggravante e la procedibilità d'ufficio previste per i reati-presupposto (a

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

11/03/2024